

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	22
DEL	12/03/2010

OGGETTO: Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi individuali (collaborazione coordinata, occasionale e continuativa; incarichi di studio, ricerca e consulenza)

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di marzo alle ore 17.45 nella sala delle adunanze della giunta comunale si è tenuta, previa regolare convocazione nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, la giunta comunale del comune di San Gennaro Vesuviano.

Fatto l'appello risultano:

N.	SINDACO E ASSESSORI	PRES.	ASS.
1	Aniello Giugliano (sindaco)	X	
2	Castaldo Tuccillo Antonio	X	
3	Torino Agostino	X	
4	Bifulco Luisa		X
5	Lauri Carmine	X	
6	Parisi Giuseppina		X
7	Iervolino Salvatore		X
	N.	04	03

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, l' avv. Lucia Petti, segretario generale.

Il sindaco, dott. Aniello Giugliano, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l' allegata proposta di deliberazione inerente all' oggetto, a firma del Sindaco, unitamente alla relazione istruttoria, a firma del Segretario Generale, Avv. Lucia Petti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell' art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto di provvedere in merito;


Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la allegata proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi individuali (collaborazione coordinata, occasionale e continuativa; incarichi di studio, ricerca e consulenza)";

 Per l' effetto

- Di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali (collaborazione coordinata, occasionale e continuativa; incarichi di studio, ricerca e consulenza), composto da n. 21 articoli.

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
Provincia di Napoli

Proposta di Deliberazione

OGGETTO : Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi individuali (collaborazione coordinata, occasionale e continuativa; incarichi di studio, ricerca e consulenza)

IL SINDACO

- Letta l' allegata " Relazione" che recepisce e fa propria, in uno all' allegato schema di Regolamento di cui in oggetto;
- Visto l' art. 3, comma 56, della legge finanziaria 244/2007;
- Vista la circolare n. 02 del 01/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Funzione Pubblica ;
- Visto il D.Lgs. 267/00

PROPONE

Di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali (collaborazione coordinata, occasionale e continuativa; incarichi di studio, ricerca e consulenza), composto da n. 21 articoli.



IL SINDACO

Dott. Aniello Giugliano

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
Provincia di Napoli
RELAZIONE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi individuali (collaborazione coordinata, occasionale e continuativa; incarichi di studio, ricerca e consulenza).

La legge finanziaria per l' anno 2008 all' art. 3 , comma 56, così statuisce : “ Con il regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell' art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l' affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all' amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L' affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

All' uopo è stato predisposto l' allegato schema di regolamento sulla scorta della circolare n. 02 del 01/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzione Pubblica.

A termini dell' art. 48 comma 3 del D. Lgs. 267/00 l' adozione del regolamento de quo è di competenza della Giunta.

Si allega la proposta di deliberazione da sottoscrivere dalla S.V.

Il Segretario Generale nella qualità di
Responsabile ad interim del Servizio Amministrativo
Avv. Lucia Petti



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI (COLLABORAZIONE COORDINATA, OCCASIONALE E CONTINUATIVA; INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA)

Articolo 1

(Finalità del regolamento)

1. Le disposizioni del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
 - contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
 - trasparenza nei criteri di conferimento da parte delle p.a. degli incarichi a esterni;
 - rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.

2. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile e seguenti, aventi natura di:
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;
 - incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;
 - incarichi di studio, ricerca, consulenza, affidati a persone fisiche.

Articolo 2

(Le collaborazioni coordinate e continuative)

1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.

2. La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione d'opera personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal collaboratore, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale.

3. Tale opera deve essere svolta, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione.

4. La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale ed il committente conserva un potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

Articolo 3

(Prestazioni occasionali)

1. Per prestazione occasionale si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati che non abbia i caratteri di abitudine, professionalità, coordinazione e continuità.

2. La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.

Articolo 4

(Incarichi di studio, ricerca e consulenza)

1. L'incarico di studio si intende adempiuto con la consegna dei risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito dalla convenzione di incarico. I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale di essa (art. 5 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338).
2. L'incarico di ricerca si articola nella raccolta organica di materiale che consenta all'Ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. L'incarico di ricerca presuppone sempre la preventiva definizione di un programma.
3. L'incarico di consulenza ha ad oggetto la richiesta di pareri ad esperti. Mediante la consulenza l'Ente acquisisce un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dei propri organi.

Articolo 5

(Presupposti giuridici)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. il comune deve avere preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
 - e. deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Articolo 6

(Competenza, responsabilità e modalità operative)

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Responsabile secondo le proprie competenze.
2. L'approvazione del programma degli incarichi a soggetti esterni all'ente da parte dell'organo consiliare e l'approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art. 3, commi 55-56, legge 244/07.
3. Il Responsabile competente dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare, nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente.

Si considerano casi di impossibilità oggettiva:

 - la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
 - l'assenza di risorse umane disponibili;
 - gli impedimenti di natura gestionale (per esempio: rilevanti, non occasionali, e documentabili carichi di lavoro), di natura organizzativa (per esempio: dotazione organica ridotta);
 - i particolari compiti esercitati dal personale;
 - l'inesigibilità delle prestazioni.
4. Il Responsabile competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con limiti di spesa vigenti, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 7.

Articolo 7

(Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze)

Il limite annuo di spesa per l'affidamento di incarichi, di cui al presente regolamento, è previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della programmazione, di cui alla L. 244/07, nel testo vigente, o degli atti di bilancio.

Articolo 8

(Affidamento dell'incarico)

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere attribuiti non solamente dal Responsabile dell'Ufficio competente per le attività connesse alle proprie funzioni (art. 6), bensì anche dal Sindaco se finalizzati ad un'attività programmatoria o di verifica e controllo relativa agli indirizzi politici dell'Ente.
2. Gli incarichi esterni sono affidati previa procedura comparativa.
3. In deroga al comma precedente è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:
 - a. quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
 - b. quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c. per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;
 - d. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50% di quello originariamente fissato;
 - e. per attività consistenti nella ripetizione di attività analoghe già affidate al medesimo soggetto, a condizioni che siano conformi ad un progetto che si stato oggetto di un primo contratto conferito secondo una procedura comparativa, entro tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale previa indicazione di tale evenienza nel bando o avviso o lettera per il conferimento del contratto originario.
 - f. per attività occasionali legate ad attività specifiche e che hanno un corrispettivo legato al rimborso spese.
4. Nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di € 4.000,00, IVA esclusa.

Articolo 9

(Proroga)

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere prorogati una sola volta limitatamente al completamento di una attività avviata o rinnovati secondo quanto previsto dal precedente articolo qualora permangono le condizioni che hanno legittimato l'affidamento, purché tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento e sia adeguatamente motivata nonché quando l'estrema urgenza risultante da evento imprevedibile per l'ente non sia

compatibile con i termini imposti da procedure selettive. Le circostanze determinanti l'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente.

Articolo 10
(Corrispettivo dell'incarico)

1. Il corrispettivo dell'incarico è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.

Articolo 11
(Contratto per il conferimento dell'incarico)

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto in forma scritta da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il Responsabile della struttura proponente.

2. Il contratto deve in ogni caso prevedere l'oggetto dell'incarico, la durata del medesimo, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive.

Articolo 12
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare dell'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 13
(Individuazione delle professionalità)

1. Il Responsabile predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. durata dell'incarico;
 - d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e. compenso per la prestazione adeguatamente motivata e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

- f. indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
- 2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
- 3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 46, D.L. 112/2008, come convertito dalla L. 133/2008.

Articolo 14
(Procedura comparativa)

- 1. Il Responsabile procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, della quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
- 2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a. qualificazione professionale;
 - b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d. eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e. ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
- 3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Articolo 15
(Esclusioni)

- 1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
- 2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 16
(Incarichi per consulenza legale)

1. Gli incarichi ad avvocati esterni per consulenza legale dovranno rispettare criteri, modalità e limiti di cui al presente regolamento.

Articolo 17

(Incarichi di servizi di architettura e ingegneria)

1. Per gli affidamenti di incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria dovranno essere osservate le modalità ed i criteri previsti dall'art. 91 del d.lgs. n. 163 del 12/4/2007 e dal Ministero delle Infrastrutture con circolare n. 2473 del 16.11.2007 (G.U. 271 del 21/11/2007).

Articolo 18

(Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei conti)

1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento superiori a € 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

Articolo 19

(Pubblicità degli incarichi)

1. Degli incarichi individuali deve essere pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996 e dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001:
 - a. il nome dell'incaricato;
 - b. la ragione dell'incarico;
 - c. il compenso previsto.

Articolo 20

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 13 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di incarico è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Articolo 21

(Abrogazioni)


1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'art. 20 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi".

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi individuali (collaborazione coordinata, occasionale e continuativa; incarichi di studio, ricerca e consulenza)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Esprimerei parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Lucia Petti






San Gennaro Vesuviano, 08/3/2010


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Eugenio Piscino

San Gennaro Vesuviano, _____

Letto, confermato e sottoscritto,

<p>IL SINDACO Dott. Aniello Giugliano</p> 		<p>Il segretario Generale Avv. Lucia Petti</p> 
---	--	--

<p>Certificato di pubblicazione (art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)</p>	
<p>Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal <u>01 APR 2010 - Al 16-04-2010</u></p>	
San Gennaro Vesuviano, <u>01-04-2010</u>	Il responsabile dell'albo pretorio  109

<p>Si attesta</p>	
<p>che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data <u>12/4/2010</u></p>	
<p><input type="checkbox"/> siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;</p>	
San Gennaro Vesuviano, <u>14 Apr 2010</u>	Il Segretario Generale: Avv. Lucia Petti 

<p>Si attesta</p>	
<p>che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal <u>01 APR 2010 - Al 16-04-2010</u></p>	
San Gennaro Vesuviano, <u>14 APR. 2010</u>	Il responsabile dell'albo pretorio 